

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno stato membro

*COM(85) 610 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 dicembre 1985)**(85/C 331/02)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), del trattato, la fissazione di condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno stato membro;

considerando che la libera prestazione di servizi nel traffico nazionale, che tale disposizione implica, comporta l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi, motivata dalla sua nazionalità o del fatto che egli ha sede in uno stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

considerando che, conformemente ai principi generali del trattato che sanciscono la parità di trattamento ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, i vettori non residenti devono essere ammessi ad effettuare trasporti nazionali alle medesime condizioni di quelle che lo stato membro interessato impone ai propri vettori;

considerando che, per evitare un perturbamento del mercato con dei comportamenti incompatibili con l'organizzazione dei mercati stessi, soltanto i vettori abilitati ad effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile ed aventi un legame effettivo con uno stato membro della Comunità possono essere ammessi ai trasporti nazionali in uno stato membro diverso da quello in cui hanno la loro sede,

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1988, qualsiasi vettore di merci o di persone per via navigabile per conto terzi che:

- abbia sede in uno stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo,
- vi sia abilitato ad effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile,

è ammesso ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile per conto terzi in uno stato membro diverso da quello in cui egli ha sede; egli può esercitare tali attività a titolo temporaneo nello stato interessato senza crearvi una sede o un altro centro d'attività.

Articolo 2

1. L'ammissione ai trasporti di cui all'articolo 1 è subordinata alle condizioni seguenti:

- il vettore ed il proprietario del battello, se non si tratta della stessa persona, devono, in quanto persone fisiche, avere la cittadinanza di uno degli stati membri;
- l'impresa del vettore e quella del proprietario del battello, se non si tratta della stessa persona, devono, in quanto persona giuridica, essere:
 - dirette in maniera permanente ed effettiva da persone la cui maggioranza è composta da cittadini degli stati membri;
 - composte in maniera tale che le persone che partecipano, direttamente o indirettamente, alla maggioranza dei risultati finanziari dell'impresa di trasporto, o dispongano della maggioranza delle quote con diritto al voto o alla maggioranza dei diritti di voto, siano cittadini degli stati membri.

2. Qualora vi siano rapporti fiduciari o accordi analoghi, le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte anche dalle persone per conto o nell'interesse delle quali si tratta.

3. Lo stato membro in cui il vettore ha sede può, a titolo eccezionale e previa consultazione della Commissione, accordare deroghe in merito alla maggioranza di cui al paragrafo 1, a condizione che la gestione dell'impresa non sia tale da perturbare i mercati dei trasporti.

4. Un attestato rilasciato dallo stato membro in cui il battello è immatricolato o, in mancanza di un'immatricolazione, dallo stato membro in cui il vettore ha sede, deve essere esibito come prova che il vettore soddisfa alle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3. Tale attestato, o una sua copia, deve trovarsi a bordo del natante.

Il documento che comprova che il battello è adibito alla navigazione sul Reno previsto dal regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno ⁽¹⁾, sostituisce l'attestato di cui al primo comma.

Articolo 3

L'esecuzione da parte di un vettore non residente di trasporti nazionali di cui all'articolo 1, è disciplinata dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nello stato membro in cui tali trasporti sono effettuati. Tali disposizioni devono essere applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni che detto stato impone ai vettori residenti ed in modo da escludere qualsiasi discriminazione nei confronti dei vettori non residenti basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Articolo 4

Gli stati membri adottano previa consultazione della Commissione, e in tempo utile, i provvedimenti necessari all'esecuzione del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 4.